N. R.G. 269/2025



Tribunale di Firenze Sezione Fallimentare

Il Giudice dott.ssa Rosa Selvarolo;

vista l'istanza con cui la società ha chiesto in via cautelare di inibire, inaudita altera parte, in considerazione dell'urgenza, alle suddette stazioni appaltanti

il pagamento diretto ai subappaltatori,

di tutto quanto maturato a favore di questi ultimi in data anteriore al momento di presentazione della domanda di concordato preventivo della società V (25.8.2025), in quanto si tratterebbe di pagamenti di crediti anteriori e quindi preferenziali lesivi della par condicio creditorum, ordinando al contempo che detti pagamenti siano invece effettuati nelle mani della società concordataria in continuità aziendale, V s.r.l.;

rilevato che, sebbene l'art. 119, comma 11, D.lgs n. 36 del 31.3.2023 (Nuovo Codice Degli Appalti) disponga che "La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di subcontratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore (come nel caso di specie); c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente", con specifico riguardo ai crediti maturati prima del deposito della domanda, non si può prescindere dal fatto che, nel caso in esame, la società appaltatrice ha depositato una domanda ex art 44CCII finalizzata alla presentazione di un concordato in continuità;

ritenuto che pur nella prosecuzione del contratto di appalto, vige per la società il divieto del pagamento dei creditori anteriori, che è a fondamento del sistema concorsuale e che può essere derogato solo nei casi eccezionali e con le dovute cautele disciplinate dall'art 100 CCII;

ritenuto che il pagamento diretto ai subappaltatori da parte della stazione appaltante, stante l'inadempimento dell'appaltatrice, si traduce in concreto in una delegazione di pagamento ex lege, che determina il pagamento integrale di un creditore dell'appaltatore per un credito ante procedura;

RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI

ritenuto che tale situazione potrebbe determinare una lesione della par condicio creditorum e, quindi, allo stato può dirsi sussistente il fumus boni iuris della richiesta cautelare avanzata dalla società ricorrente;

valutato, peraltro, che ricorra anche il periculum in mora in considerazione del contegno assunto dalle stazioni appaltanti che hanno sospeso i pagamenti in favore dell'appaltatrice e che potrebbero aderire alle prospettazioni e alle richieste dei subappaltatori, taluni dei quali hanno anche adito questo GD;

ritenuto che, anche alla luce dell'entità delle somme in discussione, che possono avere una rilevanza incidente sulla costruzione ed attuazione del piano di concordato, sia opportuno emettere un decreto inaudita altera parte ex art 55 comma 2 CCII;

ritenuto, peraltro, che nelle more i creditori sono tutelati dagli stringenti obblighi informativi posti a carico della società;

ritenuto che sulla richiesta cautelare de qua sia opportuno acquisire il parere del commissario anche con riferimento all'andamento dei rapporti contrattuali tra le parti;

valutato di dovere convocare le stazioni appaltanti e i subappaltatori indicati dalla società e nel presente provvedimento all'udienza per la conferma, revoca o modifica del provvedimento emesso inaudita altera parte;

ritenuto che, anche tenuto conto del numero dei soggetti sia opportuno fissare udienza da remoto;

PQM

Inibisce alle stazioni appaltanti

dei crediti maturati prima del deposito

della domanda ex art 44 comma 1 CCII da parte della società V. srl (25-8-2025) e ordina il pagamento alla società appaltatrice;

richiede al commissario in parere da depositare prima dell'udienza;

fissa per la conferma, modifica o revoca del provvedimento l'udienza del 29-10-2025 ore 10.30 disponendo che la società notifichi alle stazioni appaltanti e ai subappaltatori indicati il presente provvedimento entro il 27-10-2025 a mezzo PEC, FAX ovvero telegramma;

dispone che l'udienza si terrà da remoto su piattaforma TEAMS nella stanza virtuale del giudice delegato al seguente link

RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting ZDEwMGMwYzgtMDc1Ni00NjgwLTgwNTctMWRiNjI1ZDNmZmRi%40thread.v2/0
?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-

2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d

Dispone che le parti inoltrino il giorno prima dell'udienza all'indirizzo istituzionale del giudice (
rosa.selvarolo@giustizia.it) il proprio recapito telefonico da utilizzare in caso di mal funzionamento del
sistema.

Firenze, 24 ottobre 2025

Il Giudice Delegato dott.